



Dopo un dettagliato lavoro di analisi e studio che ci ha impegnati per più tempo anche in collaborazione con tecnici di settore, presentiamo una relazione di sintesi relativa agli ultimi documenti di Regione Lombardia e di Autostrada Pedemontana Lombarda (APL) connessi all'iter della Caratterizzazione delle zone contaminate da Diossina TCDD interferite dal tracciato del progetto autostradale.

Lo facciamo perché riteniamo questa partita troppo importante per l'ambiente e il territorio tanto da non dover rimanere appannaggio dei soli tecnici o confinata tra le mura degli uffici regionali.

Certo, potremmo essere incappati in alcune imprecisioni ma comunque riteniamo di aver dato un'illustrazione basata sulla lettura la più possibile genuina e attenta dei documenti ufficiali e ancora una volta, un contributo affinché i riflettori restino accesi sul rischio Diossina TCDD e sull'inutile Pedemontana.

**PEDEMONTANA E CARATTERIZZAZIONE DELLA CONTAMINAZIONE DA TCDD:
UN DECRETO REGIONALE FORMALIZZA LA PERIMETRAZIONE DELLE AREE CONTAMINATE
LUNGO IL TRACCIATO MA NON C'E' ANCORA ALCUN PROGETTO ESECUTIVO**

Sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) è stato pubblicato in data 23-11-017 ed è quindi operativo in tutti i suoi contenuti il DECRETO della Direzione Generale Ambiente, energia e territorio n°14300 riguardante l'iter della Caratterizzazione dei suoli contaminati da Diossina TCDD interferiti dal tracciato dell'Autostrada Pedemontana lombarda.

Il provvedimento [approva il documento di Modello Concettuale di Sito e Analisi di Rischio](#) unitamente alla proposta di ripermimetrazione del sito elaborati da APL "secondo le risultanze conclusive della Conferenza dei Servizi del 28-2-2017".

Importante quindi ricordare i contenuti della richiamata Conferenza dei Servizi, che abbiamo riportato in : [PEDEMONTANA E RISCHIO DIOSSINA: LA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 28-2-017](#) .

La planimetria della ripermimetrazione delle aree è quella elaborata da APL, trasmessa e protocollata da Regione Lombardia il 22-9-2017.

Detta ripermetrazione evidenzia le aree che "potranno essere interessate dalle successive fasi procedurali".

Sono 6 aree identificate come "lotti funzionali"

- Lotto 1 pari a 89.076 mq a Meda
- Lotto 2 pari a 143.380 mq a Seveso
- Lotto 3 pari a 168.917 mq tra Seveso e Cesano Maderno
- Lotto 4 pari a 15.020 mq a Cesano Maderno
- Lotto 5 pari a 18.061 mq a Cesano Maderno
- Lotto 6 pari a 34.074 mq a Cesano Maderno

Si tratta di una superficie totale di 468.528 mq all'interno della quale sono delimitate le zone "sorgente di potenziale contaminazione" da parte dell'inquinante TCDD nel Top Soil, nel livello Intermedio e nella sovrapposizione tra Top Soil e livello Intermedio.

Tutti questi lotti, nel caso di passaggio e realizzazione dell'autostrada Pedemontana, secondo il Decreto Regionale, dovranno essere assoggettati a quanto prevede l'art. 242 del DL 152, cioè alla Bonifica con intervento per singole aree o lotto funzionale.

Sempre secondo il Decreto Regionale "le rimanenti aree non individuate dai lotti funzionali sono escluse dalle procedure disposte dall'art. 242".

E' evidente che leggendo i documenti prodotti da APL costituiti dal Modello di Sito, dall' Analisi del Rischio e dalle mappe allegate, (vedi [qui](#)), in altri punti lungo il tracciato i valori di TCDD superano i limiti delle Concentrazioni di Soglia di Contaminazione (CSC).

In quegli elaborati, secondo APL, nelle aree in cui dovrebbe essere realizzata l'autostrada, l'asportazione di terreno fino ad almeno 0,8 mt (*Bonifica Geotecnica*) per i tratti in rilevato e fino alla profondità di "fondo scavo" per i tratti in trincea, costituirà opera di bonifica laddove il terreno è risultato contaminato.

Tuttavia, il richiamo nel Decreto regionale alle "**risultanze conclusive della Conferenza dei Servizi del 28-2-2017**" dovrebbe comportare anche il recepimento delle puntuali prescrizioni di ARPA e ATS formulate nella Conferenza dei Servizi del 28-2-017 ([qui il verbale](#)) così come le richieste dei Comuni interessati.

Tra queste prescrizioni, l'ATS chiede **comunque un'Analisi del Rischio anche sulle aree oggetto di scotico a 0,8 mt**, quelle definite da APL come *Bonifica Geotecnica*, **mentre ARPA esplicita la necessità di un nuovo studio di Analisi del Rischio qualora vi siano variazioni significative rispetto alla documentazione progettuale finora presentata.**

Al momento attuale, la ripermetrazione delle aree con le "sorgenti di potenziale contaminazione", presentata da APL si basa sui dati delle analisi chimiche e su un progetto del tracciato che risulta però essere quello "Definitivo Revisionato del 27-4-2012" quindi non su un progetto esecutivo validato di cui ancora non si hanno notizie.

In buona sostanza, ancora nessuno conosce **esattamente** quale sarà la configurazione esecutiva strutturale dell'autostrada né l'esatto e finale posizionamento del tracciato né le tecnologie costruttive adottate, tutti fattori che potrebbero mutare l'uso delle aree e conseguentemente i volumi di movimentazione del terreno inquinato a varie concentrazioni. Il livello d'incertezza è quindi alto.

Nonostante questo la regione ha approvato una perimetrazione proposta da APL.

Evidentemente il rispetto totale di quanto riportato nel Verbale della Conferenza dei Servizi del 28-2-2017 potrà essere verificato solo negli step successivi (se ci saranno) poiché anche dopo il passaggio formale del Decreto regionale, continua a mancare agli atti qualsivoglia Progetto Esecutivo della tratta B2 oltre al correlato Piano Operativo di Bonifica.

Piano di bonifica che richiede, a nostro avviso, anche una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) corredata da una valutazione sul rischio sanitario.

In questa confusa situazione, l'unica certezza è che in aree interessate al tracciato autostradale è stata rilevata e certificata la presenza di Diossina TCDD e servirebbe dunque che le Amministrazioni interessate verifichino la compatibilità d'uso di quelle aree e, laddove necessario attuino azioni per tutelare la cittadinanza e prevenire il rischio d'esposizione al potente tossico. Questa sollecitazione d'intervento è già stata formalizzata [il 3-7-017 da Insieme in Rete al Comune di Seveso e al suo Sindaco.](#)

Oltre ad aver da tempo e per tempo evidenziato il rischio diossina TCDD, continuiamo a pensare e ad operare affinché, nonostante l'ostinazione di chi vuole ad ogni costo quest'autostrada inutile ed impattante per ambiente e territorio, si rinunci al suo completamento senza ulteriore dispendio di risorse, consci che al territorio non servono faraoniche infrastrutture ma un nuovo modello di viabilità e di mobilità sostenibile che va adeguatamente pianificato.

SINISTRA E AMBIENTE Meda – gruppo aderente ad Insieme in Rete per uno Sviluppo Sostenibile

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.s. 16 novembre 2017 - n. 14300

Approvazione ai sensi del comma 4 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento: «Elaborazione del modello concettuale del sito - identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabile - analisi di rischio» e ripermimetrazione del sito a conclusione della caratterizzazione delle aree influenzate dall'incidente Icmesa, nell'ambito della realizzazione dei lavori concernenti le tratte svincolo di Lomazzo - b1 - b2 - c - d e opere di compensazione del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE E SITI CONTAMINATI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e s.m.i.;

Visto il r.r. 15 giugno 2012, n. 2 «Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 - Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche - relativamente alle procedure e ripristino ambientale dei siti inquinati»;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale.»;
- 10 febbraio 2010, n. 11348 - «Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati»;
- 23 maggio 2012 n. 3509 «Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati»;

Atteso che in occasione dell'approvazione del progetto preliminare dell'Autostrada Pedemontana, il CIPE, in riferimento alla sovrapposizione del tracciato autostradale con l'area contaminata ex Icmesa, ha espresso alcune prescrizioni in merito alla necessità di approfondire gli impatti e le potenziali interferenze indotte dalle movimentazioni di terra previste durante la cantierizzazione della tratta B2, anche in relazione all'eventuale e conseguente tossicità per la salute dei residenti e dei lavoratori;

Dato atto che ai fini di ottemperare alle prescrizioni di cui sopra, Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha eseguito due campagne di indagini preliminari dei terreni interessati dal tracciato e ricadenti nelle aree influenzate dall'incidente Icmesa; i risultati di tali indagini, svolte anche in contraddittorio con ARPA Lombardia, hanno rilevato la presenza di diossina in corrispondenza di alcune aree sia a destinazione d'uso industriale e sia ad uso verde/residenziale.

Richiamata la mozione pubblicata con d.c.r. 17 settembre 2013, n. 123, con la quale il Consiglio regionale della Lombardia ha richiesto la «redazione di un piano di caratterizzazione imposto secondo i requisiti di legge (d.lgs. 152/2006) e, a valle di questo, la bonifica delle aree che risultano inquinate e il corretto smaltimento delle terre contaminate in siti idonei a riceverle»;

Dato atto che i tratti dell'Autostrada Pedemontana Lombarda che intersecano le aree che furono coinvolte dall'incidente Icmesa, interessano i territori comunali di Meda, Seveso, Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Desio e Barlassina.

Vista la nota con prot. n. 3842/2015 del 3 marzo 2015, agli atti regionali con protocollo n. 11335 del 5 marzo 2015, con la quale la Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede in Via del Bosco Rinnovato 4/A ad Assago - MI, ha trasmesso il Piano della caratterizzazione in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/2006;

Rilevato che il Piano della caratterizzazione è stato redatto con lo scopo di identificare e descrivere le necessarie attività di caratterizzazione ambientale, secondo il vigente quadro normativo (art. 242 del d.lgs. 152/2006), da porre in essere al fine di identificare e delimitare adeguatamente tutte le condizioni di criticità del terreno ad oggi presenti e ricadenti nelle aree che ospiteranno le attività di costruzione dell'Autostrada Pedemontana e progettare le eventuali azioni di bonifica delle aree;

Visto il decreto 8 ottobre 2015, n. 8202 di approvazione ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento: «Piano della caratterizzazione delle aree influenzate dall'incidente ICMESA, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/2006» e le successive integrazioni, nell'ambito della

realizzazione dei lavori concernenti le tratte svincolo di Lomazzo - B1 - B2 - C e D e opere di compensazione del Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in essi previsti.

Vista la nota con prot. n. 816/17 del 24 gennaio 2017, agli atti regionali con protocollo n. T1.2017.0003945 del 24 gennaio 2017, con la quale la Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede in Via del Bosco Rinnovato 4/A ad Assago - MI, ha trasmesso, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 il documento «Elaborazione del Modello Concettuale del Sito - Identificazione dei Livelli di Concentrazione Residua Accettabile - Analisi di Rischio», unitamente alla Proposta di ripermimetrazione del sito;

Preso atto delle disposizioni del Capo III, legge 241/1990 s.m.i., relative alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Considerato che ai fini istruttori, è stata convocata in data 28 febbraio 2017, presso la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri sul documento sopra richiamato e per il quale è stata richiesta la presenza della Provincia di Monza e Brianza, dei Comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Meda e Seveso, dell'A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Milano e Monza e Brianza, dell'A.T.S. Brianza, del Parco regionale Bosco delle Querce e della Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.;

Preso atto che la Conferenza predetta ha ritenuto, sulla scorta delle valutazioni effettuate dagli Enti interessati, di esprimere parere favorevole al documento di cui trattasi con le osservazioni e richieste documentali integrative espresse dal collegio ai fini dell'approvazione dello stesso, in particolare della cartografia riportante le aree escluse dal proseguimento del procedimento avviato;

Ritenuto necessario che il verbale della Conferenza di Servizi di cui sopra, costituisca parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) (omissis);

Ritenuto di far proprie le risultanze conclusive della Conferenza di Servizi istruttoria, comprensive delle prescrizioni e valutazioni espresse dagli Enti coinvolti, che consentono di esprimere favorevole assenso all'approvazione del documento di cui trattasi;

Ravvisato che ai fini del prosieguo dell'iter tecnico-amministrativo a seguito delle risultanze della Caratterizzazione del sito, l'approccio metodologico e procedurale, prevede fasi di intervento per singole aree, in riferimento alle diverse caratteristiche delle porzioni di territorio comprese in più Comuni, in particolare per il loro uso pregresso, nonché per conciliare, su un sito di ampie dimensioni, le operazioni di bonifica e la realizzazione delle infrastrutture ed opere previste dal Collegamento autostradale.

Vista la nota con prot. n. 9700/17 del 19 settembre 2017, agli atti regionali con protocollo n. T1.2017.0054963 del 22 settembre 2017, con la quale la Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., ha trasmesso la planimetria di ripermimetrazione per i Lotti funzionali del sito, finalizzata ad evidenziare le aree che potranno essere interessate dalle successive fasi procedurali di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006, a riscontro di quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi del 28 febbraio 2017;

Ritenuto pertanto, in riferimento alle valutazioni istruttorie compiute, di approvare, ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il documento: «Elaborazione del Modello Concettuale del Sito - Identificazione dei Livelli di Concentrazione Residua Accettabile - Analisi di Rischio», unitamente alla Proposta di ripermimetrazione del sito a conclusione della caratterizzazione delle aree influenzate dall'incidente ICMESA, nell'ambito della realizzazione dei lavori concernenti le tratte svincolo di Lomazzo - B1 - B2 - C e D e opere di compensazione del Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., secondo le risultanze conclusive della Conferenza di Servizi del 28 febbraio 2017, il cui verbale costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) (omissis);

Ritenuto altresì di ripermimetrare le aree interessate dal progetto dei lavori concernenti le tratte di cui al punto precedente confermando ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo-procedurale di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006, i Lotti funzionali evidenziati nella planimetria di ripermimetrazione che costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 2) (omissis);

Dato atto che le rimanenti aree del progetto autostradale non individuate dai Lotti funzionali sono escluse dalle procedure disposte dall'art. 242 del decreto legislativo citato;

Dato atto che il procedimento che si conclude con il presente decreto ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, deve concludersi nel termine di 60 gg dal ricevimento del documento progettuale oggetto di approvazione e che tale termine non è stato rispettato, per il protrarsi della fase istruttoria dell'istanza, ovvero per l'acquisizione di integrativi ed ulteriori elementi di fatto e di diritto a base dell'atto provvedimento a tutela della pluralità degli interessi coinvolti nel procedimento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra fra le competenze della Struttura Individuata dalla d.g.r. n. 20 del 29 aprile 2013 (ovvero altro provvedimento organizzativo successivo) e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013.

DECRETA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il documento: «Elaborazione del Modello Concettuale del Sito - Identificazione dei Livelli di Concentrazione Residua Accettabile - Analisi di Rischio», unitamente alla Proposta di ripermimetrazione del sito a conclusione della caratterizzazione delle aree influenzate dall'incidente ICMESA, nell'ambito della realizzazione dei lavori concernenti le tratte svincolo di Lomazzo - B1 - B2 - C e D e opere di compensazione del Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., secondo le risultanze conclusive della Conferenza di Servizi del 28 febbraio 2017, il cui verbale costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegati 1) (omissis);

2. di ripermimetrare le aree interessate dal progetto dei lavori concernenti le tratte di cui al punto precedente confermando ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo-procedurale di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006 i Lotti funzionali evidenziati nella planimetria di ripermimetrazione che costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 2) (omissis);

3. di dare atto che le rimanenti aree del progetto autostradale non individuate dai Lotti funzionali sono escluse dalle procedure disposte dall'art. 242 del decreto legislativo citato;


4. di comunicare il presente atto alla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. e di trasmetterne copia alla Provincia di Monza e Brianza, ai Comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Meda e Seveso, all'A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Milano e Monza e Brianza, all'A.S.L. della provincia di Monza e Brianza e al Parco regionale Bosco delle Querce;

5. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione degli allegati 1 e 2;

6. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente
Elisabetta Confalonieri

[Il Decreto Regionale 14300 - cliccare sopra per ingrandire](#)



[Per ingrandire](#)